

## Rassegna Stampa

Condono sulla rendita catastale  
pg. 1

Elusione del registro, il debitore  
è l'acquirente  
pg. 2

Censurato chi non segue la forma-  
zione continua  
pg. 3

Il Tar risarcisce il danno alla  
salute dei cittadini  
pg. 4

La grande fuga in Spagna degli  
aspiranti avvocati per evitare  
esame e pratica  
pg. 5



ItaliaOggi

## Condono sulla rendita catastale

Di Debora Alberici


Le sezioni unite risolvono un contrasto giurisprudenziale sulle controversie con il fisco.

La definizione agevolata non copre il classamento del bene. Può essere definita con condono fiscale la controversia che ha come oggetto la richiesta di un'imposta calcolata dal fisco sull'attribuzione della rendita catastale dell'immobile acquistato. La definizione agevolata non copre, però, quella relativa al classamento del bene stesso da parte del catasto. Lo hanno stabilito le sezioni unite civili della Corte di cassazione che, con la sentenza n. 5289 del 6 marzo 2010, hanno risolto un contrasto di giurisprudenza accogliendo solo in parte il ricorso dell'amministrazione finanziaria presentato contro una decisione della commissione tributaria regionale del Piemonte che aveva dichiarato cessata la materia del contendere in una causa nella quale la contribuente aveva presentato istanza di condono delle imposte a lei notificate e calcolate su una rendita catastale, pure contestata.

In sostanza, il condono, secondo il massimo consesso di piazza Cavour, copre soltanto la liquidazione dell'imposta calcolata sulla rendita contestata e non il classamento dell'immobile. Secondo il principio

affermato in fondo alle motivazioni «la controversia nata dal ricorso del contribuente avverso un avviso di liquidazione di imposta, a seguito dell'attribuzione della rendita ad un immobile, non accatastato, per il quale le parti hanno dichiarato al momento della sua compravendita, di volersi avvalere delle disposizioni di cui all'art. 12 dl n. 70 del 1988, nel caso in cui, il ricorso investa anche il provvedimento di «classamento», perché conosciuto soltanto con la notifica dell'avviso di liquidazione, ha un duplice oggetto, uno derivante dalla impugnazione dell'atto impositivo, in relazione al quale si verifica la situazione di «lite pendente», ai sensi dell'art. 16 della legge n. 289/2002, definibile quindi in base alla stessa disposizione di legge, ed un altro che deriva dalla contestazione del classamento e dei criteri di attribuzione della rendita catastale che non ha ad oggetto una specifica pretesa fiscale e non può essere definito in base alla citata disposizione agevolativi.

In quindici pagine di sentenza gli Ermellini hanno spiegato che la controversia sulla liquidazione dell'imposta non ha ad oggetto «la corretta applicazione della rendita catastale, bensì il presupposto stesso della liquidazione dell'imposta». Dunque, non siamo nell'ipotesi della liquidazione automatica non contestabile e quindi non suscettibi-



le di definizione agevolata. Né siamo in presenza di «una controversia che contesta direttamente i criteri di calcolo dei tributi (la cui applicazione è stata richiesta dalla stessa contribuente), bensì siamo in presenza di una controversia che ha ad oggetto, in via pregiudiziale, i presupposti della valutazione automatica».

E infatti nel caso sottoposto all'esame del Collegio esteso la lite, «pur avendo ad oggetto due diverse questioni, ciascuna delle quali in ipotesi non condonabili, diventa condonabile nella parte relativa al debito di imposta in quanto condizionato dall'esito della controversia non condonabile sul classamento dell'immobile». L'incertezza dell'esito della lite presupposta, insomma, fa sì che la lite sulla liquidazione dell'imposta dovuta non può essere considerata «una non-lite», ovvero una controversia su un atto di mera attuazione della volontà della contribuente, bensì una lite sull'ammontare, incerto, dell'obbligazione tributaria; «quindi, una lite condonabile».


A chiudere il sipario sulla vicenda sarà la commissione tributaria regionale piemontese chiamata a decidere, questa volta, soltanto sulla contestazione concernente il classamento dell'immobile perché sul calcolo dell'imposta l'istanza di condono è già diventata definitiva.

ItaliaOggi

### **Elusione del registro, il debitore è l'acquirente.**

*Di Luigi Giordano*

Il comportamento elusivo del contribuente, relativo al conferimento in società di un terreno, al fine di cedere le quote della stessa società, per dissimulare una compravendita ed evadere l'imposta di registro, è condannabile. Tuttavia debitore dell'imposta, qualora venga dimostrata la simulazione, è l'acquirente non chi ha simulato l'atto di conferimento, configurando per quest'ultimo una vera e propria estraneità all'imposta. Questa la conclusione della ctp di Reggio Emilia con sentenza 18/01/10, depositata il 27/01/2010. Il ricorso riguardava una società il cui capitale era costituito dal conferimento di un terreno da parte dei soci, valore netto 40.000 euro, nella quale ad un mese dalla costituzione, gli stessi soci, cedevano le loro quote ad altre persone fisiche. Tutto ciò, rilevava l'ufficio, era da considerarsi contratto simulato allo scopo di eludere il registro da liquidarsi qualora la cessione fosse avvenuta attraverso una normale compravendita del terreno. Ai sensi dell'art. 20 del dpr 131/86, l'imposta era irrogata nella misura dell'8%, poiché il conferimento concluso e la successiva cessione delle quote realizzavano, dal punto di vista tributario, gli stessi effetti della vendita. La



parte ricorrente si doleva delle conclusioni dell'ufficio, sottolineando che qualora la stessa ricostruzione dell'ufficio era riconducibile ad un mero contratto di compravendita, la società alla quale veniva notificato l'avviso di liquidazione del registro era estranea allo stesso, poiché doveva essere notificato ai reali acquirenti del terreno. In concreto, per la ricorrente, la società era completamente estranea al tributo preteso in riferimento agli effetti giuridici prodotti dal contratto dissimulato.

La commissione, in primis dava ragione all'ufficio delle Entrate, poiché trattavasi di contratto simulato, ma doveva accogliere le doglianze della parte ricorrente, la quale non era la debitrice d'imposta, bensì lo erano i successivi cessionari delle quote sociali. La commissione ribadiva che qualora l'agenzia consideri il contratto concluso come una compravendita, l'imposta diventa liquidabile nei confronti dell'acquirente il diritto reale. Il ricorso veniva accolto per carenza di legittimazione passiva della ricorrente.


IlSole24ore

**Censurato chi non segue la formazione continua**

*G.Saporito,*

Professionisti in allerta per i crediti for-

mativi. Questo è il monito che scaturisce dalla pronuncia della Corte di cassazione, primo febbraio 2010, n. 2235, emessa in sede di giudizio disciplinare. Il caso esaminato riguarda un notaio, categoria soggetta a formazione continua, con obbligo di accumulare un congruo numero di punti nell'arco di un biennio. La partecipazione a seminari, incontri, dibattiti, conferenze è valutata secondo una scala di punteggi che considerano la rilevanza dell'argomento e i contributi dei relatori. Altri tipi di crediti possono derivare da pubblicazioni o attività di docente, svolta dall'iscritto all'albo in settori pertinenti la professione. Questi principi sono validi per tutti i professionisti, poiché sono di derivazione comunitaria: sia la Corte di Giustizia (sentenza C-141/2000) che la legislazione nazionale (decreto legislativo 30/2006 La Loggia) pongono, infatti, l'accento sui requisiti tecnico professionali e, quindi, sui meccanismi di aggiornamento, a loro volta attuati con il sistema dei crediti formativi. Gli iscritti agli Albi - per esempio, con cadenza biennale i notai, triennale gli avvocati o quinquennale i geometri -devono quindi maturare un certo numero di punti. Chi li raggiunge e supera, può pubblicizzare la circostanza verso i clienti (pubblicità informativa), mentre chi non ce la fa, rischia una sanzione disciplinare. Appunto questo è il caso esaminato dalla Cassazione, perché un profes-




sionista di Ancona aveva accumulato in un biennio 93 crediti sui 100 richiesti, vedendosi irrogare una censura. La Cassazione, cui spetta l'ultima parola in tema di sanzioni disciplinari, ha accolto solo in parte il ricorso, perché dapprima ha sottolineato l'obbligatorietà dell'aggiornamento, ritenendolo corrispondente a uno specifico dovere di formazione. Un professionista non aggiornato danneggia, infatti, dignità, decoro e prestigio della professione, ed è quindi soggetto a sanzioni allo stesso modo di chi incorre in errori tecnici gravi. Il rischio di sanzione disciplinare è stato tuttavia filtrato attraverso la valutazione di eventuali circostanze che possono incidere sui tempi di acquisizione dei crediti formativi: motivi di salute, ad esempio, possono incidere sulla frequenza ai corsi fuori sede. Proprio per ovviare alle difficoltà di trasferte o anche solo di presenza a seminari e convegni in orari di lavoro, diverse professioni stanno adeguando il sistema dei crediti prevedendo la formazione a distanza o l'autoformazione. Il Consiglio nazionale forense, ad esempio, ha di recente omologato un sistema di corsi che possono essere seguiti anche in studio, con attestato finale. La garanzia di effettiva presenza del professionista dinanzi al video è raggiunta attraverso dei quiz a sorpresa, casuali, durante la lezione. Basterà quindi restare attenti durante le lezioni, per evitare incidenti di percorso simili a quello giudicato dalla Cassazione.

ItaliaOggi

### **Il Tar risarcisce il danno alla salute dei cittadini**

*Debora Alberici*

Il cittadino il cui diritto alla salute è stato danneggiato da un atto della pubblica amministrazione può rivolgersi al giudice amministrativo anche per chiedere il risarcimento del danno. Lo hanno ribadito le sezioni unite civili della Corte di cassazione che, con la sentenza 5290 del 5 marzo 2010, hanno dichiarato la giurisdizione del giudice amministrativo in relazione a un caso di danni alla salute subiti da alcuni abitanti del comune di Cerreto Sannita, in provincia di Benevento, in seguito alla costruzione di una rete fognaria e un impianto di depurazione. Subito i cittadini (uno a tutela della propria abitazione e l'altro a tutela della stalla) si erano rivolti al tribunale di Benevento per essere risarciti dei danni subiti in seguito alla realizzazione dell'opera pubblica. L'ente locale si era costituito in giudizio sollevando il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore di quello amministrativo. Per dirimere la controversia sono intervenute le sezioni unite civili del Palazzaccio secondo cui «anche in materia di diritti fondamentali tutelati dalla Costituzione, quali il diritto alla salute, allorché la loro lesione sia dedotta come effetto di un comportamento mate-



riale espressione di poteri autoritativi e conseguente ad atti della p.a. di cui sia denunciata la illegittimità, in materie riservate alla giurisdizione esclusiva dei giudici amministrativi, come quella della gestione del territorio, compete a detti giudici la cognizione esclusiva delle relative controversie in ordine alla sussistenza in concreto dei diritti vantati, al contenimento o alla limitazione di tali diritti in rapporto all'interesse generale pubblico all'ambiente salubre, nonché alla emissione dei relativi provvedimenti cautelari, che siano necessari per assicurare provvisoriamente gli effetti della futura decisione finale sulle richieste inibitorie, demolitorie ed eventualmente risarcitorie».

L'anno scorso (sentenza n. 15849) la Cassazione aveva affermato la giurisdizione del giudice amministrativo anche nel caso di controversia relativa a rapporto di pubblico impiego per il quale non trova applicazione, «ratione temporis», il dlgs 31 marzo 1998, n. 80.


La domanda di risarcimento danni promossa da un dipendente, aveva detto, «appartiene alla giurisdizione del giudice amministrativo ove la condotta omissiva dell'amministrazione, produttiva del danno conseguente al mancato ristoro delle patite lesioni per infortunio sul lavoro, costituisca la diretta conseguenza della violazione di un obbligo contrattuale».

Repubblica

### **La grande fuga in Spagna degli aspiranti avvocati per evitare esame e pratica**

*Rory Cappelli*

Marco ce l'ha fatta a Tenerife, il «posto più facile», secondo lui. Luca garantisce per l'Andalusia, «non c'è dubbio». Enza suggerisce Bilbao. Tutti si esaltano per la Spagna, chi ci ha provato e chi sta per provarci, chi l'ha sentito dire e vorrebbe saperne di più, chi invece ha chiesto un preventivo. Sono gli abogados, il piccolo esercito di 3mila aspiranti avvocati che nel 2009 ha chiesto l'omologazione del titolo di studio in Spagna. La legge spagnola, almeno fino al 2011, a differenza di quella italiana, prevede l'iscrizione automatica dei laureati in giurisprudenza nell'albo degli avvocati. In Italia invece, oltre ai due anni di praticantato spesso assolutamente gratuito, è necessario anche sostenere un esame di Stato. Che passano 30 persone su 100, se non meno. Un martirio, lo definiscono tutti. E allora ecco i viaggi della speranza verso la Spagna. Si fa richiesta all'ambasciata, si riempiono moduli, si presentano documenti. E poi si aspetta la resolución, il certificato con il quale iscriversi all'università spagnola. Arriva dopo circa 6 mesi, un anno: poi, basta scegliere la città, si passa l'esame, ci si iscrive al Colegio de Abogados e il gioco è fatto. Si fa domanda al Ministero della



Giustizia per l'omologazione del titolo. L'esame consiste in un questionario in lingua spagnola - ma alcune scuole o società che si occupano di aiutare gli aspiranti abogados garantiscono l'esame in italiano - in 9 o 10 materie, tra cui diritto penale, civile, amministrativo e procedura, a detta di tutti «molto semplice e molto facile». Le domande sono 20 per ciascuna materia (bisogna rispondere correttamente almeno a 10), la risposta multipla (a crocette). Con la laurea così omologata si torna poi in Italia, ci si iscrive all'ordine come "avvocato applicato" e dopo 3 anni di pratica regolare è possibile chiedere di diventare "integrato", anche se «si può sostenere l'esame al Consiglio Nazionale Forense per iscriversi subito» spiega il presidente dell'Ordine degli avvocati della Lombardia, Paolo Giuggioli. Non solo una speranza per chi ha provato l'esame due, tre volte senza successo, ma anche un business di tutto rispetto: Eurolaurea, avvospagna.com, avvocatospagna.info, avvocatoeuropeo.com, sarannoavvocati.info, curso-tutelado.com e altre decine di società di servizi offrono di svolgere le pratiche per alcune migliaia di euro. Anche se farsi la pratica di soli costerebbe al massimo 250 euro, «Cepu» per esempio, «è arrivata a chiedermi 28 mila euro» racconta Michela, neolaureata di Salerno alla ricerca di un posto in uno studio, «ma senza essere sfruttata», racconta. Più abbordabile quello che chiede omologa-

zionetitoli.it, che ha sede a Massa: «7 mila e 500 euro per l'iter burocratico iniziale e il nostro corso online» spiega al telefono una simpatica signora. «A cui aggiungere, 3.500 euro per il pacchetto-sicurezza. La nostra garanzia di essere poi iscritti all'Ordine degli avvocati» conclude. Il Consiglio Nazionale Forense, forse allarmato dal lievitare delle domande (dalle poco più di 300 nel 2008, siamo passati alle 3mila, secondo la stima dell'ambasciata spagnola, del 2009), con il parere 17/09 del 25 giugno dello scorso anno, ha dato una stretta all'accesso degli abogados, accusandoli di «sfruttare una scorciatoia offerta dal diritto Ue». Ma, chissà, forse tra le pieghe di questa sbandierata severità si trova un dato che per altri paesi europei ha dell'incredibile: in Italia ci sono infatti oltre 230 mila avvocati, vale a dire 1 avvocato ogni 260 abitanti, numero che sale vertiginosamente a Roma che può vantare oltre 20 mila avvocati, tanti quanti se ne trovano in tutta la Francia. «Un numero spropositato, è vero» dice Gian Domenico Caiazza, presidente UCPI di Roma. «Servirebbe una riforma vera. C'è una proposta di legge, che si doveva discutere, ma naturalmente è sparita dal tavolo del governo. Proprio per questo domani scioperiamo.



